

ISTAT GIUGNO 2007

INDICI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
 mese di giugno

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6						

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente
3. Nei contratti di locazione per la rivalutazione del canone va calcolato il 75% della percentuale di incremento

IL GIORNO DELLA NASCITA NON INCIDE NEL CONTEGGIO PER L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA

L'INPS, con messaggio n. 18311 del 12 luglio 2007, ha parzialmente cambiato il proprio orientamento circa il conteggio del periodo ante-partum: in sostanza, il datore di lavoro deve calcolare i due mesi a ritroso senza tener conto della data presunta di nascita.

IN ALLEGATO A PARTE [Messaggio INPS 18311 del 12 luglio 07 \(documento 102\)](#)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Capitano Maurizio Poggiali

Data di emissione il 6 luglio 2007

Circolo Speleologico Romano

Data di emissione il 9 luglio 2007

Primo Carnera

Data di emissione il 13 luglio 2007

GARANTE PRIVACY - LINEE GUIDA PER I RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICO

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Deliberazione del 14 giugno 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2007, ha definito le linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

IN ALLEGATO A PARTE [Garante Privacy Deliberazione del 14 luglio 07 \(documento 103a e 103b\)](#)

[Indice linee guida in G.U. \(documento 104\)](#)

AGENZIA ENTRATE - LO STUDIO DENTISTICO E' STRUTTURA SANITARIA PRIVATA

Sull'interpretazione data dall'Agenzia delle entrate sullo studio dentistico come struttura sanitaria privata riportiamo lo studio di Alessandra Gambadoro:

Gli odontoiatri/medici dentisti, organizzati in studi individuali o associati, sono da considerare a tutti gli effetti "una struttura sanitaria privata" e devono quindi osservare gli obblighi - introdotti dalla legge finanziaria 2007 - di riscossione accentrata dei compensi dovuti per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche e della loro comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate. E' quanto contenuto nella risoluzione n. 171/E del 13 luglio 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria ha risposto a un interpellato presentato all'Associazione nazionale dentisti, che, invece, chiedeva l'esclusione dalla categoria di "struttura sanitaria privata", e quindi dall'ambito di

applicazione delle nuove norme, di odontoiatri/medici dentisti organizzati sia in forma individuale che associata, perché, per modalità organizzativa, tipologia di attività e di pazienti, si distinguono dagli altri soggetti destinatari delle nuove disposizioni.

La legge n. 296/2006 prevede, con decorrenza dal 1° marzo 2007, per le strutture sanitarie private, in relazione alle attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte al proprio interno, i seguenti obblighi:

-incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e riversarlo contestualmente al medesimo

- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura

- comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

L'Agenzia ribadisce che destinatari della norma su citata sono tutti i soggetti che svolgono attività nel campo sanitario e veterinario, a prescindere dalla modalità organizzativa; il concetto è stato già espresso nella circolare n. 13/E del 15 marzo 2007, dove è stato detto che sono strutture sanitarie private: "le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari".

La risoluzione, confermato che rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione tutti i compensi relativi a prestazioni sanitarie rese direttamente dal professionista al paziente, puntualizza che ne sono invece esclusi i seguenti casi:

- la struttura sanitaria ha un rapporto contrattuale diretto con il paziente ma fornisce il servizio tramite il professionista
- le prestazioni sono rese regime di intramoenia; in questo caso, il medico opera in un rapporto assimilabile a quello di lavoratore dipendente.

IN ALLEGATO A PARTE Agenzia Entrate risoluzione 171/E - 13.07.2007 (documento 105)

DICHIARAZIONI - QUATTRO ANNI PER I RIMBORSI DA ERRORI

La Commissione tributaria provinciale di Forlì con la sentenza numero 114 del 20 giugno 2007, respingendo le controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che il contribuente per rimediare agli errori commessi a suo danno, deve presentare, pena la decadenza, la dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta successiva se intende utilizzare in compensazione con altri tributi il credito risultante dalla successiva correzione. Nel caso invece non intenda avvalersi dell'istituto della compensazione può richiedere il rimborso della somma non dovute presentando la rettifica nel termine più ampio dei quattro anni.

PROFILO PROFESSIONALE ODONTOTECNICI

La Commissione del Consiglio superiore di sanità si è espressa favorevolmente sulla individuazione del profilo professionale dell'odontotecnico, con chiaro percorso formativo affidato all'università, ponendo una chiara distinzione da quello dell'odontoiatra.

CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

Il costo della Carta di identità elettronica sarà soggetta a IVA. Lo prevede la Finanziaria 2007:

1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione». Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione».

TUTELA MATERNITA'

Con la circolare 4 giugno 2007 numero 7001 il Ministero del lavoro precisa le procedure per convalidare le dimissioni della lavoratrice madre presentate in gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza nella nuova famiglia del minore adottato o in affidamento, per evitare eventuali dimissioni coatte.

IN ALLEGATO A PARTE Ministero Lavoro lettera circolare 04.06.07 (documento 106)

MEDICI E IRAP

L'Agenzia delle entrate sta mettendo a punto una circolare per la gestione caso per caso del contenzioso insorto contro l'IRAP puntualizzando i requisiti per l'esenzione dal prelievo. Secondo l'Agenzia dell'entrate per i medici sarebbe impossibile far valere l'assenza di una stabile organizzazione.

In particolare, secondo l'Agenzia delle entrate i medici di famiglia non presenterebbero i requisiti dell'autonoma gestione organizzativa e l'assenza di attrezzature: le convenzioni col SSN impongono infatti che il professionista operi in uno studio attrezzato, compresa la sala di attesa, i servizi igienici e gli strumenti per poter ricevere le chiamate.

GANASCE FISCALI SOPRA I 50 EURO

Equitalia spa, la società capogruppo del sistema della riscossione, ha stabilito i criteri per l'applicazione delle procedure esecutive e cautelari, per evitare eterogeneità di comportamento: ganasce fiscali per cartelle di pagamento sopra i 50 euro, ipoteche per i debiti superiori ai 500 euro con alcune garanzie. Se l'importo dovuto all'Erario non supera i 500 euro il contribuente riceverà prima un sollecito di pagamento, nel caso delle ipoteche per i debiti sotto i 10mila euro la procedura dovrà essere preceduta dal fermo o altra azione meno invasiva e al moroso dovrà arrivare preventivamente una diffida. Oltre i 10mila euro gli agenti della riscossione potranno iscrivere ipoteca direttamente.